



Interpellanza al Ministero dei Trasporti del 05/07/ 2008

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

Spett.le
Ministero dei Trasporti
Direzione Generale Trasporto Marittimo
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma
Alla c.a. Gent.mo Dott. Dr. **Enrico Maria Pujia**

Roma, 05 Luglio 2008

Oggetto : Interpello, Richiesta di chiarimenti

La scrivente UNICA Nautica, in rappresentanza degli Operatori del settore del Charter Nautico svolto a mezzo di unità da diporto ai sensi dei decreti 171/2005 e 121/2005, sollecitata da molti Operatori, richiede a codesto Spett. Ministero chiarimenti su quanto di seguito esposto:

La

Circolare Prot. 2531 del 17/07/2006

emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo/Oggetto

chiarimenti sull'applicazione del codice della nautica

Cita:

Art. 2, commi 1 e 4 (uso commerciale delle unità da diporto) Si è concordato con l'interpretazione del Comando Generale sulla possibilità di esercitare con l'unità da diporto le attività commerciali individuate nei punti a) b) c) dell'art. 2 comma 1. Resta fermo l'impedimento esclusivamente per le unità adibite a noleggio o locazione di essere adibite alla navigazione da diporto.

In merito alla possibilità di utilizzare per l'insegnamento della navigazione da diporto unità locate da soggetti terzi si precisa quanto segue.

Il contratto di locazione di unità da diporto trova la sua principale disciplina nel Capo I del titolo III del codice della nautica da diporto. La definizione contenuta nell'articolo 42 del codice conferisce la detenzione dell'unità da diporto al conduttore che ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Tale soggetto, ove il contratto di locazione lo preveda espressamente, può impiegare la stessa unità per un ulteriore uso commerciale, cioè, l'insegnamento della navigazione. Il conduttore è, pertanto, soggetto legittimato ad esercitare la navigazione (attività propria dell'armatore) e nel caso in esame ad adibire l'imbarcazione ad ulteriore attività commerciale assumendosene "ope legis" la responsabilità e i rischi.



Interpellanza al Ministero dei Trasporti del 05/07/ 2008

Unione Nazionale
Imprenditori Charter
nautico Associati

Unica Nautica : Associazione senza fine di Lucro a tutela dei diritti degli Operatori Professionali e dell' Utenza del Charter Nautico

A chiarimento di quanto sopra e con la premessa che qualsiasi delle attività commerciali svolte con unità da diporto di cui ai punti a,b e c dell' Art. 2 comma 1 del D.L.vo 171/2005, debba essere annotate sulla licenza di navigazione (come prescritto dall' Art. 2 coma 2 D.l.vo 171/2005), si chiede :

Se l' unità locata dal soggetto che intenda farne l' ulteriore uso commerciale, quale quello dell' insegnamento della navigazione, debba appunto avere l' annotazione dello specifico ulteriore impiego sulla licenza di navigazione, chi debba farne richiesta ed a nome di chi questa venga registrata.

Nell' attesa di ricevere precise note al quesito, nei termini della legge 241 del 7 Agosto 1990, rendendoci disponibili per qualsiasi ulteriore chiarimento,

Porgiamo i più distinti saluti

U.N.I.C.A. Nautica
Il Presidente
G. Accardi